



# COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Provincia di Messina

## Copia di Delibera del Consiglio Comunale

**DELIBERA N. 4 del Reg. del 09-03-2012 Proposta n.4 del 02-03-2012**

**OGGETTO : ISTITUZIONE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012  
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

L'anno **duemiladodici** il giorno **nove** del mese di **Marzo**, alle ore **15:00** e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del 26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale EE.LL. , risultano all'appello nominale:

PATERNITI ISABELLA ANDREA	P	REALE MASSIMO	P
SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO	P	MICALE SALVATORE ALESSIO	P
TRISCARI BINONE EDDA LUCIA	A	TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE	A
TIMPANARO PIRRINA GIANFRANCO	P	MAGISTRO PABLO	P
TRIFILO' DANIELA	A	GEMMELLARO GAETANO	P
GALIPO' CARMELO	A	DAMIANO DONATELLA	P
RESTIFO PECORELLA TERESA	A	MERENDINO CARMELO	P
GERMANA' ANNALISA	P	LICCIARDELLO SALVATRICE	P
AMADORE EMILIANO	P	COLOMBO FABIO	A
ABATE ROSARIO	A	MICALE GIUSEPPE	P

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 7

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza **GIANFRANCO TIMPANARO PIRRINA** nella qualità di **PRESIDENTE**

Assiste il Segretario Generale del Comune **DOTT. GIOVANNI MATASSO**.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

1) TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE 2) DAMIANO DONATELLA 3) LICCIARDELLO SALVATRICE

La seduta è **pubblica**

P. 13

A. 7 (Trusso, Colombo, Abate, Trifilò, Galipò, Restifo e Triscari)

Si dà atto che rientrano in aula i Consiglieri Trusso, Abate, Trifilò e Colombo (P. 17)

Preliminarmente il Consigliere Sanfilippo, come concordato in sede di conferenza dei capi gruppo, chiede di unificare la discussione della presente proposta con la mozione di cui al punto 11 dell'O.d.g..

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta formulata dal Consigliere Sanfilippo.

## II CONSIGLIO COMUNALE

Udita la superiore proposta;

Visto l' O.A. EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi mediante scrutinio palese peralzata di mano;

### DELIBERA

Unificare la discussione della proposta di cui in oggetto con la mozione di cui al punto 11 dell'O.d.g..

Il Sindaco procede alla lettura ed alla illustrazione della seguente proposta:

### IL SINDACO

*VISTI* agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

*TENUTO CONTO* che l' applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

*DATO ATTO* che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

*EVIDENZIATO* che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massimadei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

*ATTESO* che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

*CONSIDERATO* che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

*Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

*TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:*

*1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO*

*aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.*

*2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO*

*aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.*

*3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO*

*riduzione fino allo 0,1 per cento*

*4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.*

*TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;*

*CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;*

*EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;*

*TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;*

*ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4,*  
*Comune di Capo d'Orlando Delibera del Consiglio Comunale N. 4 Anno 2012*

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicandol'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente commasi applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'impostamunicipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

#### PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l' allegato Regolamento per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

· ALIQUOTA DI BASE

0,96 PER CENTO

· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,2 PER CENTO

· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,2 PER CENTO

· ALIQUOTA CATEGORIA CATASTALE D/2

0,38 PER CENTO

5) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

*Il Sindaco*  
*Enzo Sindoni*

*Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i sottoelencati pareri , ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepito con la L.R. n.48 dell'11/12/1991, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000:*

*Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:*

*Si esprime parere Favorevole*

*CAPO D'ORLANDO, lì 02-03-2012*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere Favorevole

CAPO D'ORLANDO, li 02-03-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. ANTONINO COLICA

Il Sindaco fa presente che il Comune di Capo d'Orlando è stato il primo in Italia a sopprimere l'ICI sulla prima casa. Riferisce che per il nostro Ente il mancato introito dell'imposta non ha comportato un grande sacrificio perché molti non pagavano l'imposta in virtù delle detrazioni, effettuate dallo stesso, dal 1998 al 2002. Oggi una norma nazionale impone di ripristinare un'imposta simile e di istituirla a titolo sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il Consigliere Trusso dà lettura della seguente mozione presentata dai gruppi Librizzi Sindaco e Democratici per Capo d'Orlando avente ad oggetto: "Mozione (ai sensi dell'art. 28 del regolamento del C.C. e dell'art.15 dello Statuto) su riduzione aliquote IMU (imposta municipale unica) – art.13 della legge 214 del 22.12.2011":

Capo d'Orlando, 13 febbraio 2012

Ill.mo Sig.

Sindaco

SEDE

E,p.c

Ill.mo Sig.

Presidente del Consiglio comunale

SEDE

Oggetto: Mozione (ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'Art. 15 dello Statuto Comunale) su riduzione aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) - Art. 13 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

I sottoscritti, Giuseppe Trusso Sfrassetto, Gaetano Sanfilippo Scimonella, Salvatore Alessio Micale e Gaetano Gemmellaro, Consiglieri comunali dei Gruppi "*Librizzi Sindaco*" e "*Democratici per Capo d'Orlando*",

#### PREMESSO CHE

- La prima casa è un bene primario per tutte le famiglie già fortemente provate dalla pressione fiscale e che a fronte della crisi in atto si trovano a dover affrontare quotidianamente grandi sacrifici economici;
- che sulla prima abitazione gravano già le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono), al condominio, agli eventuali mutui bancari.

#### RITENUTO CHE

- L'Art. 13 della Legge di conversione del Decreto "Salva Italia" del 22 dicembre 2011 n. 214 introduce la "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al **2015** (*comma 1*);

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (*comma 2*);

- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'Art. 13 della Legge 214/2011 (*comma 3*);

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: *a.* 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; *b. identica; b bis.* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; *c.* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; *d.* 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; *e.* 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (*comma 4*);

- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 (*comma 5*).

#### CONSIDERATO CHE

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (*comma 6*)

- L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (*comma 7*).

- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, *comma 3 bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (*comma 8*).

- I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (*comma 9*).

#### PRESO ATTO CHE

- E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al (*comma 7*) nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente (*comma 11*).
- Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (*comma 11*).
- A decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti (*comma 15*).

#### QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

Con la presente mozione si impegna, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta:

- a prevedere la riduzione dell'aliquota base dell'IMU sulle prime case ad un valore che non superi lo 0,2 per cento (livello minimo consentito dalla normativa vigente);
- a prevedere la riduzione dell'aliquota base dell'IMU per la seconda casa, se adibita ad attività turistico-ricettiva, allo 0,3 per cento.

Si chiede l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Giuseppe Trusso Sfrassetto

Gaetano Sanfilippo Scimonella

Salvatore Alessio Micale

Gaetano Gemmellaro

Su invito del Presidente del Consiglio, il Consigliere Damiano, quale Presidente della I<sup>a</sup> C.C.P., ed il Consigliere Magistro, quale Presidente della IV C.C.P. leggono il verbale relativo al superiore argomento, formulato congiuntamente, che di seguito si trascrive: *“dopo ampia discussione i componenti delle due commissioni hanno valutato le aliquote previste dal nuovo regolamento comunale e ne hanno ritenuto la congruità, ad eccezione del Consigliere Trifilò. Il Consigliere Paterniti, in virtù della nota prot. n.14894 del 02.03.2012 a firma del Dirigente Generale della Protezione Civile Regione Siciliana, Ing. Pietro Lo Monaco, acquisita al prot. gen. del Comune di Capo d'Orlando con il n. 6800 dell'8.03.2012, evidenzia l'opportunità di ritoccare al rialzo l'aliquota per la seconda casa, al fine di far fronte ai maggiori oneri per le casse comunali, derivanti dalla nota di cui sopra. In ragione della superiore considerazione i componenti della commissione ritengono*



*opportuna una più approfondita valutazione in Consiglio Comunale, anche al fine di valutare l'opportunità di avanzare eventuali rimostrane dell'Ente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

Il Consigliere Amadore riferisce che, trattandosi di una nuova imposta, nutre in merito dubbi interpretativi, presenti anche a livello nazionale, per fugarli desidera porre dei quesiti al Dott. Colica.

Il Dott. Colica risponde esaurientemente ai quesiti posti dal Consigliere Amadore.

Il Consigliere Trusso chiede chiarimenti di carattere tecnico al dott. Colica.

Il Dott. Colica risponde esaurientemente ai quesiti posti dal Consigliere Trusso.

Il Consigliere Sanfilippo interviene per chiedere, in particolare, di trovare una soluzione unanime sull'imposta da pagare da parte dei proprietari di immobili adibiti a bed & breakfast, in quanto ritiene che, nell'attesa del decollo delle zone "S", si abbia la necessità di agevolare gli insediamenti di natura turistica.

Il Dott. Colica riferisce che allo stato il regolamento in esame non prevede alcuna agevolazione per gli immobili adibiti a bed & breakfast ma che lo stesso, presto dovrà essere rivisitato. Ciò è quanto afferma anche l'Amministrazione.

Il Sindaco aggiunge che l'attività di bed & breakfast si svolge nella casa di residenza, pertanto riferisce che la riduzione è già prevista come prima casa. Fa presente che nel regolamento che sarà rivisitato si potrebbe prevedere, al pari degli artigiani, un incentivo economico.

Il Consigliere Paterniti, ribadisce quanto dallo stesso esplicitato in sede di riunione congiunta delle I<sup>e</sup> e IV<sup>e</sup> C.C.P.- In particolare evidenzia, in virtù della seguente nota prot. n.14894 del 02.03.2012, a firma del Dirigente Generale della Protezione Civile Regione Siciliana, Ing. Pietro Lo Monaco, acquisita al prot. gen. del Comune di Capo d'Orlando con il n.6008 dell'8.03.2012, l'opportunità di ritoccare al rialzo l'aliquota per la seconda casa, al fine di far fronte ai maggiori oneri per le casse comunali, derivanti dalla nota di cui sopra. Pertanto propone il seguente emendamento alla proposta oggettivata: aumentare, per l'anno 2012, l'aliquota base IMU da 0,96 a 1.

Si riporta il contenuto della nota prot. n.14894 del 02.03.2012, a firma del Dirigente Generale della Protezione Civile Regione Siciliana, Ing. Pietro Lo Monaco, indirizzata al Comune di Capo d'Orlando ed all'Ass.to Autonomie Locali, acquisita al prot. gen. del Comune di Capo d'Orlando con il n.6008 dell'8.03.2012 ed avente ad oggetto: Richiesta risarcimento danni subiti nel sinistro del 18/10/2010:

*"Con riferimento alla richiesta di risarcimento si rappresenta che per gli eventi indicati in oggetto, non è stato emanato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza richiesto dalla G.R. con delibera n.415 del 28/10/2010.*

*Pertanto non sono state assegnate risorse economiche per affrontare i danni conseguenti agli eventi del 18/10/2010, che rimangono pertanto a carico delle Amministrazioni Comunali".*

Il Consigliere Sanfilippo, pur non volendo fare polemica, afferma che per il gruppo che rappresenta è giusto sopperire al mancatotrasferimento dei fondi da parte della protezione civile ma ritiene che si potrebbe economizzare su altri settori, anziché aumentare l'aliquota IMU.

Il Consigliere Abate chiede chiarimenti al Dott. Colica, in particolare, sul modo di pagare l'IMU per le case abitate dai figli con contratto di comodato d'uso, tenuto conto che per tale circostanza il regolamento sull'ICI non prevedeva alcun pagamento. Vuole capire meglio cosa va a finanziare questa maggiore entrata dell'IMU. Fa presente che bisogna stare attenti ai numeri relativi alle aliquote per l'imposta in oggetto, ritenendo che con gli aumenti proposti parecchie famiglie a giugno, quando dovranno pagare la prima rata per l'IMU, si troveranno in gravi difficoltà economiche. Ritiene che l'imposizione proposta sia alquanto gravosa, risultando in misura più che doppia rispetto all'ICI.

Propone tagli su alcuni servizi non essenziali per non aumentare il gettito dell'imposta.

Il Dott. Colica riferisce che i Comuni se vogliono sopravvivere devono far pagare le tasse ai cittadini. Devono autofinanziarsi, coprire i tagli dei mancati trasferimenti ed assicurare ai cittadini i servizi essenziali.

Il Consigliere Sanfilippo ritiene che ci siano altri aspetti del regolamento che vanno rivisti, la cui poca chiarezza potrebbe innescare dei contenziosi. Ritiene che il comma 4 dell'art. 6 e l'art. 12 del regolamento in oggetto vadano rivisti. Evidenzia l'esistenza di concetti astratti che potrebbero portare a contenziosi. Chiede più chiarezza per il comma 4 dell'art. 6, relativo alle esenzioni dell'imposta, nonché per il punto 2 dell'art. 12, relativo all'area fabbricabile. Precisa che si sta varando, se pur in via sperimentale, un regolamento e ritiene bisogna centellinare le varie voci del bilancio. Riferisce che il Dott. Colica ha fornito dei dati presumibilmente attendibili, ma che ritiene vadano ricontrollati. Fa presente che dai conteggi, dallo stesso effettuati, è risultato che lo 0,88 è sufficiente a coprire le minori entrate tenendo anche conto degli immobili D2.

Il Dott. Colica riferisce che quanto non chiaro nel punto 2 dell'art. 12 viene chiarito dal comma 4 dell'art. 6 del regolamento.

Il Sindaco riferisce che il regolamento in esame è un regolamento tipo ed è possibile modificarlo e/o integrarlo, senza alcuna preclusione, sulla scorta delle proposte espresse in aula dai Consiglieri. Ritiene che le aliquote si possano prevedere in 0,2 – 0,46 e 1.

Il Consigliere Germanà ritiene che quanto proposto in aula, poteva essere elaborato nelle commissioni competenti, a vantaggio dell'economia dei lavori consiliari.

Il Consigliere Sanfilippo riferisce che non si può fare la commissione la stessa mattina del Consiglio e che sul regolamento, in ordine ai rilievi rappresentati, occorre prendere provvedimenti subito. Ritiene che oggi si debba intervenire almeno sulle parti più critiche, (vedi artt. 6 e 12), perché il regolamento è di pronta applicazione. Riferisce che, in seguito, quando si avranno dati certi sui trasferimenti sovra comunali, se si renderà necessario, si interverrà ancora. Chiede un impegno reciproco per riportare il regolamento e la previsione delle aliquote, nelle commissioni consiliari permanenti, allargate ai capigruppo e ritornare nel mese di settembre in Consiglio per rifinire e rivedere il regolamento. Chiede una sospensione dei lavori per modificare i due articoli citati e per addivenire ad una condivisione unanime sulla base imponibile.

Il Sindaco afferma che, se si tralascia la possibile diversità di vedute, si potrebbe avere lo 0,2 sulla prima casa, lo 0,38, e 0,96 sugli altri immobili, mentre dal dibattito viene evidenziata l'aliquota di : 0,2- 0,46- 0,96, con l'impegno di istituire un capitolo che serve a finanziare gli immobili adibiti a B&b. Riferisce che l'Amministrazione vorrebbe che il Consiglio fosse unanime nel sopperire, con un minimo aumento dell'aliquota IMU, ai costi dell'alluvione, non trasferite dalla Protezione Civile.

Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta di sospensione dei lavori, formulata dal Consigliere Sanfilippo.

Si dà atto che alle ore 20.50 si sospendono i lavori.

La seduta si riapre alle ore 21.10, alla presenza di n. 15 consiglieri e con l'assenza dei seguenti n. 5 Consiglieri: Micale A., Triscari, Micale G., Galipò e Restifo.

Il Sindaco si impegna a riportare il regolamento e le aliquote in Consiglio nel prossimo mese di settembre, previo esame delle commissioni competenti. Ritiene assorbiti nella proposta i seguenti emendamenti agli artt. art 6, 9, 12 e 21, concordati durante la sospensione dei lavori:

## ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
  - b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell' IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;
5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono

interventive variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 13 del presente regolamento.

## ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Fabbricati con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

## ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE

1) DEFINIZIONE: L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio in sito. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d) gli spazi pubblici esistenti.

2) AREA FABBRICABILE: Tali aree si dividono in:

- a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
- b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
- c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
- d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.
- 3) ESENZIONI: Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:
- a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametrominimo imposto dalle norme e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle "ZONE C di espansione" e delle "ZONE D produttive";
- b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle "ZONE B di completamento";
- c) tutte quelle aree inserite come edificabili ("ZONE F") che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico;
- d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
- 4) Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.
- 5) Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell'art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto

## ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 12.

Il Consigliere Sanfilippo chiede vengano acquisiti in aula i pareri da parte del dott. Colica. Chiede,

inoltre, la visualizzazione di ogni singolo articolo da emendare.

Il Presidente mette ai voti l' art. 6, così come emendato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore emendamento all'art. 6, sul quale il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso in aula il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n.13 favorevoli, n. 2 astenuti (Abate e Trifilò), su n. 15 Consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano.

#### D E L I B E R A

Approvare il superiore articolo 6, emendato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore emendamento all'art. 9, sul quale il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso in aula il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n.13 favorevoli, n.2 astenuti (Abate e Trifilò), su n.15 Consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano.

#### D E L I B E R A

Approvare il superiore articolo 9, emendato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore emendamento all'art. 12, sul quale il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso in aula il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n.13 favorevoli, n.2 astenuti (Abate e Trifilò), su n.15 Consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

Approvare il superiore articolo 12, emendato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore emendamento all'art. 21, sul quale il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso in aula il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n.13 favorevoli, n.2 astenuti (Abate e Trifilò), su n.15 Consiglieri presenti, espressi mediante

scrutinio palese per alzata di mano.

#### DELIBERA

Approvare il superiore articolo 21, emendato.

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta, tendente ad ottenere, tra l'altro, l'approvazione del regolamento così come emendato agli artt. 6, 9, 12, 21.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta n. 4 del 02.03.2012, sulla quale il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visti i superiori emendamenti agli artt. 6, 9, 12 e 21 del regolamento, sui quali il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso, in aula, il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n.13 favorevoli, n.2 astenuti (Abate e Trifilò), su n.15 Consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

Approvare la superiore proposta n. 4 del 02.03.2012, così come emendata agli artt. 6, 9, 12 e 21 dell'allegato regolamento;

Approvare l'allegato regolamento (All. A) per la disciplina dell'imposta municipale propria, denominata IMU, per l'anno 2012, così come emendato;

Il Presidente mette ai voti la determinazione delle seguenti aliquote, per l'anno 2012, relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria, denominata IMU, previo invito al consesso ad esprimere eventuali dichiarazioni divoto:

- ALIQUOTA DI BASE

0,96 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,20 PER CENTO

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,20 PER CENTO

- ALIQUOTA CATEGORIA CATASTALE

D/2 0,46 PER CENTO

Il Consigliere Sanfilippo esprime voto favorevole sulla determinazione delle aliquote, perché la maggioranza ha aderito alle proposte del suo gruppo, ritenendole migliorative per i cittadini. Auspica che l'impegno assunto dall'A.C., in quest'aula, vada mantenuto apportando modifiche al regolamento

una volta acquisiti i necessari dati. Riferisce che trattasi di regolamento varato costretti dall'urgenza e da domani bisogna lavorare per applicare al meglio di anno in anno l'imposta.

Il Consigliere Paterniti reputa accettabile la proposta delle aliquote così come formulata e concordata. Preannuncia voto favorevole.

Il Consigliere Abate deposita alla Presidenza la seguente dichiarazione di voto, per essere integralmente riportata nel presente verbale:

“I gruppi consiliari PDL - Movimento 25 Giugno, esprimono voto contrario alla proposta di deliberazione concernente l'istituzione dell'IMU, sottoscritta dal Sindaco, sulla base delle seguenti motivazioni.

Noi non ne condividiamo assolutamente i contenuti, perché questa amministrazione comunale, con questa proposta di deliberazione intende approfittarsi del provvedimento “lacrime e sangue” fatto dal Governo Monti.

Di seguito si riportano i motivi del nostro voto contrario:

1. In via preliminare si prende atto del mancato riferimento nella proposta di deliberazione, al ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale da parte della Regione Siciliana avverso alcune norme del decreto legge n. 201/2011, tra cui appunto l'IMU, la cui applicazione comporterebbe per la Regione Siciliana (secondo la Giunta Regionale) uno squilibrio incompatibile con il bilancio regionale in quanto, da un lato, la normativa statale ignora che l'intero gettito dell'Irpef sulla componente immobiliare nel territorio della Sicilia è attualmente di spettanza regionale e dall'altro, la Regione si troverebbe a dover compensare anche le perdite degli enti locali con ulteriori trasferimenti e ciò per coprire la quota del gettito riservata allo Stato. Noi sappiamo benissimo che la Corte Costituzionale ha sempre respinto i ricorsi che la Regione Sicilia ha proposto in base al conflitto di attribuzioni ed in ordine all'applicabilità degli art. 36 e 37 dello Statuto della Regione, che riguardano l'autonomia siciliana in fatto di tributi e redditi, tuttavia, ci preme evidenziare come a Lei, Sig. Sindaco, sia sfuggito tale riferimento, Lei che è una persona vicina al Presidente della Regione. D'altronde bastava un semplice richiamo, anche nel corso della presentazione della proposta in aula, invece Lei ha evidentemente voluto prendere le distanze da questa battaglia del Governatore Lombardo contro il Governo Monti.

2. Sotto il profilo tecnico, si mettono in evidenza le seguenti criticità della proposta di deliberazione e del regolamento comunale:

- A. Ci saremmo aspettati una proposta di deliberazione che indicasse il percorso seguito dall'amministrazione comunale per determinare le aliquote, attraverso una stima, quanto più attendibile possibile, del gettito atteso dall'IMU, sulla base della disciplina stabilita dalla legge (aliquote e detrazioni), distinguendo il gettito riveniente dall'abitazione principale, dagli immobili rurali strumentali, dagli altri fabbricati, dai terreni agricoli e dalle aree edificabili.

Si tratta di dati che il Comune dovrebbe possedere, considerato che ormai da oltre dieci anni il Sindaco Sindoni ha affidato le attività di accertamento e riscossione a società specializzate, che sicuramente hanno elaborato una banca dati contenente tutte le suddette informazioni.

La conoscenza di questi dati era indispensabile per valutare gli effetti dell'incremento dei coefficienti moltiplicativi introdotti ai fini della determinazione del valore imponibile IMU, nonché per verificare le differenze rispetto alle basi imponibili ai fini ICI.

È infatti evidente che, da un lato, le informazioni riguardanti l'ICI sono una delle fonti più importanti, ma, dall'altro, l'effetto espansivo dell'IMU rispetto all'ICI non risiede soltanto nell'incremento dei coefficienti e dell'aliquota ordinaria, ma anche nell'abolizione di diverse



aree di esclusione ed esenzione che devono essere valutate in modo il più possibile specifico.

Si tratta di informazioni importantissime, considerati gli effetti delle differenze IMU-ICI sulla riduzione o meno del fondo di equilibrio, ovvero sul minor/maggior trasferimento di risorse dallo Stato.

Quindi gli effetti di tale delibera sono relevantissimi, ma purtroppo il Sindaco, o meglio chi per Lui, si è ben guardato dal fornire i suddetti dati che avrebbero consentito a tutti i consiglieri comunali di poter conoscere gli effetti della deliberazione proposta.

B) All'articolo 5 del Regolamento si dice che *“l'aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate ...”*. Ebbene cari colleghi consiglieri, il vigente *“regolamento generale delle entrate tributarie”* del Comune di Capo d'Orlando, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2007, al comma 2 dell'articolo 1, giustamente, teniamo a precisare, GIUSTAMENTE, esclude dal citato regolamento ogni regolamentazione dell'aliquota massima di ogni tributo; quindi non si capisce il riferimento del regolamento generale delle entrate in quello dell'IMU;

C) All'articolo 6, comma 4, del Regolamento IMU, relativamente alla base imponibile dei fabbricati censiti nel catasto fabbricati nelle categorie catastali F/3 ed F/4, è previsto che *“il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione*

*dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani”*.

Si tratta di un ulteriore errore tecnico, carente di fondamento giuridico, atteso che il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, stabilisce che *“in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”*.

Si osserva che il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 è espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento IMU, così come si osserva che il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento IMU, prevede espressamente che *“il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data”*.

D) Riguardo agli INTERESSI MORATORI, previsti all'articolo 22 del regolamento, i sottoscritti consiglieri comunali ne contestano la relativa misura, prevista dal Sindaco nella misura del *“tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali”*. Anche in questo caso l'amministrazione comunale ha voluto calcare la mano, stabilendo la misura massima degli interessi moratori, considerato che il comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che *“la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale”*.

Il Ministero dell'Economia e Finanze con nota n. 6464 del 20.4.2007 ha chiarito che *“ciascun Comune, con proprio regolamento, può determinare il tasso di interesse da applicare ai tributi di propria competenza nella misura che scaturisce dall'aumento o dalla diminuzione fino a tre punti percentuali del saggio di interesse legale”*. I cittadini devono sapere che questo Sindaco ha applicato la misura massima degli interessi moratori.

Ma c'è di più. In maniera del tutto scorretta e, soprattutto non conforme al dettato legislativo, Comune di Capo d'Orlando Delibera del Consiglio Comunale N. 4 Anno 2012

nell'articolo precedente del regolamento IMU (articolo 21), relativo ai rimborsi, il regolamento tace sulla maturazione degli interessi a favore del contribuente nel caso di rimborsi di somme versate e non dovute, contrariamente a quanto espressamente previsto sempre al comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale, al contribuente spettano gli interessi nella stessa misura determinata in favore del Comune.

3. Sotto il profilo politico i sottoscritti consiglieri comunali prendono le distanze dalla proposta di deliberazione che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,96%. Questa proposta non può essere condivisa e, quindi, non può essere approvata, e viene duramente contestata.

I CITTADINI DEVONO SAPERE COSA STA FACENDO QUESTO SINDACO E QUESTA MAGGIORANZA E LO CAPIRANNO SOLTANTO A GIUGNO 2012, IN OCCASIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU, UN'AUTENTICA MAZZATA.

E' una proposta che non tiene conto dello status economico-sociale del nostro territorio, delle ripercussioni sui contribuenti di questo Comune, e quindi dei riflessi sull'economia del nostro Paese.

I nostri cittadini, rispetto all'ICI, con questo regolamento IMU, grazie a questo Sindaco ed alla Sua maggioranza, riceveranno una vera mazzata. Noi lo diciamo adesso, in tempi non sospetti.

Infatti, si sta passando dall'ICI che prevedeva l'esenzione sulla prima casa e su quella data in uso gratuito a parenti ed affini; mentre la proposta del Sindaco prevede una tassazione IMU nella misura dello 0,20% su di una base imponibile maggiorata del 60% con una detrazione di euro 200,00 che può arrivare a 400 euro in caso di figli di età non superiore a 26 anni.

Ebbene facciamo un esempio di cosa cambia per il cittadino.

Una famiglia di quattro persone, proprietaria di due appartamenti, categoria A/2, con rendita catastale di euro 600 cadauno, nella quale abitano rispettivamente, in uno il padre, la madre e la figlia, mentre l'altro appartamento è dato in uso gratuito al secondo figlio.

Questa famiglia prima (fino al 31.12.2011) non pagava un centesimo di ICI, adesso invece si troverà a pagare 967,68 euro sulla seconda casa, di cui euro 383,04 andranno allo Stato ed euro 584,64 andranno al Comune. Abbiamo preso a riferimento due appartamenti di euro 600, cioè ci siamo mantenuti veramente bassi.

Facciamo un altro esempio. Un negozio, categoria C/1, con rendita catastale di euro 2.000,00. Prima ai fini ICI pagava:  $2.000 \times 1,05 \times 34 \times 7$  per mille = 499,80 euro. Adesso ai fini IMU pagherà:  $2.000 \times 1,05 \times 55 \times 9,6$  per mille = 1.108,8 euro (più del doppio), di queste somme euro 438,90 andranno allo Stato ed euro 669,90 andranno al Comune.

Non facciamo altri esempi perché non vogliamo infierire, ma sicuramente il Sindaco con queste aliquote, ha avuto la brillante idea di creare un tesoretto da sperperare in festini e manifestazioni, senza alcuna ricaduta sul territorio, fatta eccezione per qualche esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e peraltro soltanto per qualche giorno dell'anno. Insomma uno spreco di risorse, immorale, ingiustificato ed ingiustificabile, che non possiamo accettare.

Signor Sindaco, in un Suo recente intervento, Lei aveva detto di aver attenzionato il caro affitti dei negozi. Noi sinceramente ci saremmo aspettati un segnale in questo regolamento, ci saremmo aspettati che la sua fantasia poteva farle prendere in considerazione il regolamento IMU per calmierare i prezzi delle locazioni. Vero è che il Comune non può interferire nel libero mercato degli affitti, che non può interferire nel rapporto tra proprietario ed affittuario, ma è anche vero che poteva essere previsto un meccanismo "premiante", cioè un'aliquota ridotta, per coloro che avessero affittato i propri immobili ad un prezzo che il Comune avesse ritenuto congruo. Invece nulla di tutto ciò.

Per tutti questi motivi i sottoscritti consiglieri comunali non approvano, il regolamento, le aliquote e la proposta di deliberazione”.

Il Presidente mette ai voti le aliquote così come emendate.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta n. 4 del 02.03.2012, sulla quale il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visti i superiori emendamenti, sui quali il funzionario responsabile, Dott. Colica, ha espresso, in aula, il relativo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n.13 favorevoli, n.2 contrari (Abate e Trifilò), su n.15 Consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

Approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (denominata IMU) per l'anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE

0,96 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,20 PER CENTO

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,20 PER CENTO

- ALIQUOTA CATEGORIA CATASTALE

D/2 0,46 PER CENTO

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della presente delibera.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n. 13 favorevoli, n.2 contrari (Abate e Trifilò), su n. 15 Consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Il Consigliere Paterniti, vista l'ora tarda, propone il rinvio dei lavori consiliari ed invita il Presidente a proporne la data.

Il Presidente rinvia la seduta alle ore 18:00 di giovedì 15 marzo c.a., con notifica ai cinque consiglieri

assenti.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to SIG. GIANFRANCO TIMPANARO  
PIRRINA

CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to SIG. ANDREA PATERNITI  
ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. GIOVANNI  
MATASSO